

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Deliberazione n. 1641 del 30 ottobre 2009 – Approvazione del Regolamento "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" (con Allegato)

PREMESSO

CHE la parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, di seguito D. lgs 152/2006, reca, tra l'altro, disposizioni in merito alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

CHE l'articolo 6 comma 9 del citato D. lgs 152/2006 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono definire per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V al decreto, un incremento nella misura massima del trenta per cento o un decremento delle soglie di cui all'allegato IV del medesimo decreto legislativo;

CHE lo stesso articolo 6 comma 9 stabilisce altresì che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V al decreto, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;

CHE l'articolo 7 comma 7 del D. lgs 152/2006 stabilisce, tra l'altro, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare eventuali ulteriori modalità per l'individuazione, con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di progetti da sottoporre alla predetta procedura;

CONSIDERATO

CHE con nota n. 656712 del 20 luglio 2009 il coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento (AGC) 05 Ecologia Tutela Ambientale Disinquinamento Protezione Civile ha consultato tutte le AA.GG.CC. interessate nonché i Settori incardinati nell'AGC 05 invitandoli a fornire, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del D. lgs 152/2006 ed in coerenza con quanto dallo stesso disposto, proposte e suggerimenti in merito alle soglie dimensionali dei progetti di opere e interventi ricompresi nell'allegato IV del citato D. lgs 152/2006 nonché in merito a criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con riferimento alle materie di propria competenza;

CHE con nota n. 754609 del 2 settembre 2009 il coordinatore dell'AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario ha inviato le proprie proposte in merito a quanto richiesto dal coordinatore dell'AGC 05;

CHE con nota n. 819994 del 25 settembre 2009 il dirigente del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali dell'AGC 15 Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione ha inviato le proprie proposte in merito a quanto richiesto dal coordinatore dell'AGC 05;

CHE con nota informale inviata per posta elettronica in data 14/10/2009 il coordinatore dell'AGC 14 Trasporti e Viabilità ha inviato le proprie proposte in merito a quanto richiesto dal coordinatore dell'AGC 05;

RITENUTO necessario, in coerenza con quanto disposto dal D. lgs 152/2006, determinare soglie, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per progetti di opere e interventi di cui all'allegato IV del predetto D. lgs 152/2006;

RITENUTO altresì opportuno tener conto, nei limiti imposti dal D. lgs 152/2006, delle proposte pervenute dalle altre AA.GG.CC.;

TENUTO CONTO del parere dell'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regionale, giusta nota prot. 5676/UDCP/GAB/UL del 22 ottobre 2009;

VISTI

- il D. lgs 152/2006;

- il D. lgs 4/2008;
- la nota n. 656712 del 20 luglio 2009;
- la nota n. 819994 del 25 settembre 2009;
- la comunicazione informale del coordinatore dell'AGC 14

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate

- di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione il regolamento "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale", che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di inviare la presente delibera e l'allegato Regolamento al Presidente del Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio;
- di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.GG.CC. n. 5, 11, 15 e 14;
- di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

Regolamento recante “Disposizioni in materia di valutazione d’impatto ambientale”

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all’articolo 6, comma 9 e all’art. 7, comma 7, e nel rispetto delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo:
 - a) le tipologie di opere e interventi, con le relative soglie dimensionali, da sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) in sede regionale;
 - b) le condizioni alle quali alcune tipologie di opere e interventi possono essere escluse dall’assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. verifica di assoggettabilità: la verifica di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - b. VIA: la valutazione di cui agli articoli nn. da 21 a 28 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - c. aree protette: le aree naturali protette di cui alla legge n. 394/1991, alla legge regionale n. 33/1993 e alla legge regionale n. 17/2003;
 - d. siti della Rete Natura 2000: i siti di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 93/43/CEE (proposti siti di importanza comunitaria pSIC, siti di importanza comunitaria SIC, zone speciali di conservazione ZSC e zone di protezione speciale ZPS);
 - e. PRAE: Piano Regionale delle Attività Estrattive.
2. Per tutte le altre definizioni si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3 Interventi ed opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità o alla VIA

1. Sono sottoposti alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato A al presente regolamento.
2. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità i progetti per la realizzazione di opere e interventi identificati nell'allegato B al presente regolamento.
3. Sono sottoposti altresì alla VIA i progetti per la realizzazione di opere e interventi riportati nell'allegato B qualora ciò si renda necessario in esito alla verifica di assoggettabilità o qualora le opere e gli interventi di nuova realizzazione ricadano anche parzialmente all’interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, fatto salvo quanto riportato nell'allegato C al presente regolamento.
4. Le soglie dimensionali definite negli allegati A e B del presente regolamento, ove presenti, sono ridotte del 50 per cento qualora i progetti di nuova realizzazione di opere e interventi ricadano anche parzialmente all’interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000, fatte salve le esclusioni riportate nell'allegato C al presente regolamento.
5. In attuazione di quanto disposto all’articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività produttive le soglie dimensionali di cui all'allegato B sono incrementate del 30 per cento nei seguenti casi:
 - a) progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
 - b) progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione *Eco-Management and Audit Scheme* (EMAS) concernente il sistema comunitario di ecogestione ed audit normato secondo i vigenti regolamenti comunitari;

- c) progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001
6. In attuazione di quanto disposto all'articolo 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, le soglie dimensionali di cui all'allegato B sono incrementate altresì del 20 per cento per le nuove attività produttive da insediare nelle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, individuate dalla Provincia su proposta dei Comuni interessati.

Art. 4

Condizioni per l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità o dalla VIA

1. Non sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità o alla VIA:
 - a) i progetti di ristrutturazione di opere e interventi esistenti che producano una riduzione delle condizioni di inquinamento portandole nei limiti previsti dalle normative vigenti per i relativi processi produttivi quanto a emissioni potenzialmente inquinanti; in tale caso dovrà essere ottenuta una specifica attestazione dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), da presentarsi in sede di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta;
 - b) i progetti di opere e interventi destinati alla difesa nazionale e per le forze di polizia;
2. Sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità e dalla VIA gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, o in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi della vigente normativa.
3. Sono altresì esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità i progetti di opere e interventi riportati nell'Allegato C al presente decreto, a condizione, ove non diversamente specificato, che non ricadano neanche parzialmente all'interno di aree protette o di siti della Rete Natura 2000.
4. Per i progetti di opere ed interventi di cui al comma 3, il proponente o il tecnico da questi incaricato, in sede di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità preposta, presenta apposita dichiarazione attestante, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il criterio di esclusione dall'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità con specifico riferimento alle singole voci di cui all'Allegato C al presente regolamento. È fatta salva la facoltà dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione del progetto di richiedere, motivando, l'espletamento della verifica di assoggettabilità.

Art. 5.

Autorità competente

1. L'Autorità competente per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA ai sensi del presente regolamento è il competente Settore della Regione Campania – AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile. A tal fine, il Settore, con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le citate funzioni sulla base degli atti organizzativi della Giunta Regionale.

Art. 6.

Norme finali

1. Il presente regolamento si applica anche a tutti i procedimenti non ancora conclusi all'atto della sua pubblicazione.
2. La Giunta regionale adotta gli opportuni indirizzi operativi generali e settoriali inerenti le procedure amministrative, la modulistica nonché le linee guida per l'elaborazione degli studi di cui agli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n.152/2006.

Allegato A – Progetti di opere o interventi sottoposti alle procedure di VIA di cui agli articoli da 21 a 28 del D. lgs 152/2006

- a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha.
- b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
- c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW.
- d) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.
- e) Impianti industriali destinati:
 - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
 - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 t/giorno.
- f) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
 - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D. lgs 152/2006);
 - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II del D. lgs 152/2006);
 - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II del D. lgs 152/2006);
 - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
 - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
 - per la fabbricazione di esplosivi.
- g) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- h) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
- i) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.
- j) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.

- k) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
- l) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del D. lgs 152/2006.
- m) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del D. lgs 152/2006.
- n) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del D. lgs 152/2006).
- o) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. lgs 152/2006).
- p) Discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. lgs 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.
- q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del D. lgs 152/2006).
- r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.
- s) Torbiere, progetti unitari di gestione produttiva di cave e cave con più di 500.000 m³/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
- t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.
- u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
- v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.
- w) Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.
- x) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³.
- y) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del D. lgs 152/2006).
- z) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
 - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
 - 900 posti per scrofe.
- aa) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonchè concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
- bb) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
- cc) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
- dd) Progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristiche e/o dimensioni rientranti fra quelli previsti nel presente allegato.

Allegato B - Progetti di opere o interventi sottoposti alle procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. lgs 152/2006

1. Agricoltura

- a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;
- b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ha;
- c) deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;
- d) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento;
- e) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ha;
- f) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;
- g) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha.

2. Industria energetica ed estrattiva

- a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
- b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;
- c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
- d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
- f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
- g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;
- h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
- i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
- l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;

m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.

n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali

a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 t/ora;

c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 t/giorno;

e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;

g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

h) impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;

i) costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

l) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

m) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

n) cockerie (distillazione a secco di carbone);

o) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 t/giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 m³ e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m³;

p) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 t/giorno;

q) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 t/giorno;

r) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 t/giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 t/giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 t/giorno.

4. Industria dei prodotti alimentari

- a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 t/giorno;
- b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 t/giorno su base trimestrale;
- c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 t/giorno su base annua;
- d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
- e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;
- f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 t/giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 t/giorno;
- g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
- h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.

5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta

- a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
- b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 t/giorno;
- c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 t/giorno;
- d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.

6. Industria della gomma e delle materie plastiche

- a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate

7. Progetti di infrastrutture

- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha;
- c) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ha;
- d) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- e) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- f) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ha nonchè impianti meccanici di risalita con portata oraria massima superiore a 1800 persone, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri;
- g) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonchè le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- h) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- i) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
- l) strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 500 m;
- m) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;
- n) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- o) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- p) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- q) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare.
- r) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale.
- s) aeroporti;
- t) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ha, le aree esterne interessate non superano i 5 ha e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonchè progetti di intervento su porti già esistenti;

- u) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. lgs 152/2006);
- v) impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del D. lgs 152/2006);
- z) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del D. lgs 152/2006);
- aa) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del D. lgs 152/2006);
- bb) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del D. lgs 152/2006);
- cc) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
- dd) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km.
- ee) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006.
- ff) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D. lgs 152/2006.

8. Altri progetti

- a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;
- d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m²;
- e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 t/anno di materie prime lavorate;
- g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;

- h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;
- i) torbiere, progetti unitari di gestione produttiva di cave e cave;
- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal D. lgs 152/2006, con capacità superiore a 10.000 m³;
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 t/giorno;
- q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ha;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ha;
- s) progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;
- t) progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristiche e/o dimensioni rientranti fra quelli previsti nel presente allegato;
- u) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A).

Allegato C - Progetti di opere o interventi esclusi dalle procedure di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D. lgs 152/2006

Con riferimento all'elenco di cui all'allegato B si specifica quanto segue.

- I. **In relazione al punto 1, lettera b)** *iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ha* sono comunque esclusi gli impianti di arboricoltura da legno, di pioppo e impianti simili che non determinano un cambiamento permanente dell'uso del suolo.
- II. **In relazione al punto 1, lettera d)** *impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento* sono comunque esclusi, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;
- III. **In relazione al punto 7, lettera n)** *linee ferroviarie a carattere regionale o locale* sono comunque esclusi i progetti di "fermate" lungo le linee ferroviarie in esercizio, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi se non per fabbricati viaggiatori con superficie calpestabile totale non superiore a 500 mq;
- IV. **In relazione al punto 7, lettera g)** *opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare* sono comunque escluse, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, le opere di difesa dall'erosione eolica in materiale vegetale o naturale, quali quelle poste in essere lungo i sistemi dunali, e le eventuali altre tipologie di opere eseguite utilizzando le obbligatorie tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e al D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002.
- V. **In relazione al punto 7, lettera r)** *opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale* sono comunque esclusi, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, i seguenti progetti di opere e interventi considerati non incidenti significativamente sul regime delle acque:
 - A. manutenzione e ripristino di manufatti e opere idrauliche esistenti;
 - B. opere di ingegneria naturalistica di cui alla D.G.R.C. n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002;
 - C. interventi di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idrogeologica nei limiti individuati dalla vigente normativa per i lavori in economia;
 - D. scale di rimonta per pesci e rampe in massi naturali;
 - E. manutenzione di corsi d'acqua con ripristino delle sezioni d'alveo mediante scavi e dragaggi, anche con asporto di materiale litoide di risulta per un volume non superiore a 20.000 m³;
 - F. sistemazione di corsi d'acqua mediante realizzazione di soglie di fondo e rivestimenti di sponda in materiali naturali;
 - G. adeguamento di arginature esistenti mediante sopralzi e ringrossi;
 - H. diaframature di arginature esistenti per eliminazione di fenomeni di infiltrazione sotterranea.

- VI. **In relazione al punto 8, lettera i)** *torbiere, progetti unitari di gestione produttiva di cave e cave* sono comunque esclusi:
- A. interventi, inclusi quelli di cui alla legge regionale n. 14 del 6 novembre 2008, in cui sono state già completate le azioni di coltivazione pervenendo all'esaurimento del giacimento conformemente al progetto approvato per cui residua da realizzare il solo intervento di ricomposizione ambientale anch'esso conforme al progetto approvato, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000;
 - B. interventi, inclusi quelli di cui alla legge regionale n. 14 del 6 novembre 2008, in cui risulta da eseguire, conformemente alla vigente normativa, il completamento della coltivazione e/o della ricomposizione ambientale in ambiti definiti dal PRAE come Aree di Crisi, in Zone Altamente Critiche e in Aree non perimetrate fino all'esaurimento delle superfici coltivabili e autorizzate in conformità dei progetti approvati, anche se localizzati in aree protette e/o siti della rete Natura 2000;
 - C. interventi di ricomposizione ambientale di cave abbandonate, anche se ricadenti in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, eseguiti attraverso le obbligatorie azioni di ingegneria naturalistica, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002, per i quali non è prevista l'utilizzazione ai fini di cava del materiale scavato (interventi che non ricadono nel regime autorizzatorio di cui alla L.R. 54/85);
 - D. interventi di ricomposizione ambientale di cave abbandonate, eseguiti attraverso le obbligatorie azioni di ingegneria naturalistica, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002, in cui si prevede, ai fini della compensazione delle spese di intervento, per i tre anni in cui è possibile il rilascio dell'autorizzazione, l'utilizzazione del materiale scavato per un volume non superiore a 100.000 m³/anno e ove non siano da apportare modifiche alla destinazione urbanistica, ai fini di un diverso riutilizzo dei suoli, ovvero quando parte del materiale scavato non sia destinato ad altre utilizzazioni. Quanto innanzi fermo rimanendo le esclusive attività a compiersi nei termini e modi riportati dalle Norme di Attuazione del PRAE;
 - E. gli interventi di ripristino dei luoghi di cava, anche abusive, che avvengono a mezzo dell'apporto di materiale proveniente dall'esterno dell'area interessata, utilizzando materiale che abbia ricevuto le dovute caratterizzazioni secondo quanto previsto dagli articoli 183 e seguenti del D. lgs 152/2006 e alle condizioni in essi riportati, qualora gli interventi non ricadano nelle voci di cui agli allegati A e B del presente regolamento relative alle discariche;
 - F. tutti gli interventi di ricomposizione ambientale dello stato dei luoghi di cave abusive, anche se localizzate in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, da realizzarsi attraverso le tecniche di ingegneria naturalistica, di cui alla delibera di G.R. della Campania n. 3417 del 12 luglio 2002 e D.P.G.R.C. n. 574 del 22 luglio 2002, ove non è prevista la formazione e l'utilizzazione di materiale in esubero da portare all'esterno della cava;
 - G. cave storiche e di pietre ornamentali come definite dal PRAE, anche se localizzate in aree protette e/o siti della rete Natura 2000, con materiale estratto pari o inferiore a 1.000 m³/anno o di un'area interessata uguale o inferiore a 1 ha.